

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4144

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **DIANA Lino, PINTO, FOLLIERI,
GIARETTA, POLIDORO, PALUMBO, RESCAGLIO e VERALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1999

Disposizioni in favore dei dirigenti generali dello Stato ed
equiparati, cessati dal servizio

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto, la legge 2 ottobre 1997, n. 334, con l'integrazione di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente l'attribuzione, a favore dell'alta dirigenza dello Stato, di una indennità di posizione, in attesa dell'estensione del regime di diritto privato e della definizione della conseguente nuova struttura retributiva, ha determinato notevoli sperequazioni sia per quanto riguarda il trattamento economico dei dirigenti in attività sia per gli aspetti di quiescenza e previdenza che qui di seguito vengono evidenziati.

Il trattamento di pensione, spettante ai dirigenti contrattualizzati risulta, nell'attuale periodo, più favorevole di quello previsto per i dirigenti generali, considerato che la base di calcolo della pensione dei dirigenti, titolari del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenziale, tiene conto del conglobamento delle competenze accessorie confluite nelle diverse e più consistenti misure della «retribuzione di posizione» rispetto alle misure «dell'indennità di posizione» fissate per i dirigenti generali dalla citata legge 2 ottobre 1997, n. 334.

Tale situazione, che assume aspetti sempre più rilevanti in quanto riguarda il personale dell'alta dirigenza che è cessato dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1998, è determinata dalla circostanza che le competenze accessorie corrisposte al predetto personale, in attesa dell'attuazione del nuovo regime contrattuale, hanno una valenza estremamente più limitata ai fini pensionistici e, per il personale con anzianità contri-

butiva superiore ai limiti massimi per il calcolo della pensione alla data del 1° gennaio 1993, addirittura nulla anche se su tali competenze vengono corrisposti i contributi dal 1° gennaio 1996.

In definitiva, la situazione risulta particolarmente penalizzante per i dirigenti generali collocati a riposo nell'attuale fase transitoria, prima della definizione del contratto previsto per la specifica categoria, considerato che gli stessi, in mancanza di opportuni provvedimenti normativi, avranno un trattamento di pensione e di fine servizio notevolmente inferiore a quello dei colleghi titolari del contratto dell'area dirigenziale statale e dei dirigenti generali degli altri comparti del settore pubblico.

Tutto ciò premesso, al fine di ovviare alle suaccennate sperequazioni che si verificano attualmente, tenuto anche conto che in sede di contrattualizzazione del rapporto non potranno presumibilmente essere considerate le posizioni del personale già cessato dal servizio, si ravvisa l'opportunità di riconoscere ai dirigenti generali, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini pensionistici, la fascia più elevata della corrispondente retribuzione di posizione attribuita ai dirigenti contrattualizzati.

Ciò eviterebbe il sicuro instaurarsi di un contenzioso che verrebbe proposto dagli interessati, attesi gli evidenti aspetti di incostituzionalità del trattamento che è corrisposto in base alle vigenti disposizioni.

Infine, va considerato che la norma proposta non determina oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. In attesa della contrattualizzazione del rapporto di lavoro ai sensi della legge 2 ottobre 1997, n. 334, ai dirigenti generali delle Amministrazioni statali e qualifiche equiparate, cessati dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1998 in poi, è attribuito, a titolo di indennità di posizione, con decorrenza 1° luglio 1997, ai fini del trattamento di pensione, un importo non inferiore a quello della fascia più elevata della «retribuzione di posizione» corrisposta ai dirigenti di livello inferiore, in applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenziale.

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CIRAMI, CARUSO Antonino, PASQUINI,
PINGGERA, DE CAROLIS, BORTOLOTTO, D’ALÌ,
ZANOLETTI, BEDIN e ANTOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1999

Proroga del termine previsto dall’articolo 9, comma 1,
della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei
lavori della commissione parlamentare d’inchiesta sul dissesto
della Federazione italiana dei consorzi agrari

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, prevede che la commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari concluda i propri lavori entro otto mesi dalla data della sua costituzione, avvenuta il 13 gennaio 1999.

Difficoltà operative e soprattutto scadenze istituzionali e politiche, intervenute nel periodo di avvio dei lavori, hanno in qualche misura contribuito a rendere meno serrato il procedere dell'inchiesta che, peraltro, si è subito rivelata particolarmente complessa ed ha, nel prosieguo dei lavori, impegnato la commissione in un'intensa attività, concretatasi nello svolgimento di numerose audizioni e nell'acquisizione di importanti elementi conoscitivi.

Infatti, come risulta dalla relazione, approvata nella seduta del 16 giugno 1999, sui lavori svolti nei primi quattro mesi di attività, la commissione ha istituito tre gruppi di lavoro con compiti di ricerca, di istruzione e di proposta rivolta al *plenum*. In particolare, il primo gruppo di lavoro, incaricato di esaminare le attività, la gestione e la situazione economico-finanziaria della Federconsorzi, dal 1982 al 1991, e di accertare le cause, le responsabilità e le conseguenze del dissesto, ha inteso incentrare la propria attività di approfondimento e di acquisizione conoscitiva sulla gestione amministrativa, sulla politica creditizia, sui rapporti con il sistema bancario e con le organizzazioni professionali, sulla gestione del patrimonio immobiliare, sulle risultanze economiche del sistema di partecipazione societaria, sulle spese per consulenze e sull'azione di indirizzo e di vigilanza di competenza del Ministero per le politiche agricole. Il secondo gruppo di lavoro, al quale è stato attribuito il compito di verifi-

care le condizioni di ammissione della Federconsorzi alla procedura di concordato preventivo, i presupposti per la vendita in massa dei beni e la congruità del prezzo offerto da SGR spa (Società per la gestione del realizzo), nonché di valutare l'azione di dismissione e le procedure seguite dalla SGR spa per la liquidazione del patrimonio e per il pagamento dei creditori, ha proposto una serie di audizioni al fine di valutare se l'azione di dismissione conseguente al dissesto abbia provocato un effettivo danno economico ai creditori Federconsorzi e alla rete dei consorzi. Infine, il terzo gruppo di lavoro, al quale spetta il compito di verificare la situazione economico-finanziaria, nonché le ragioni, le modalità e i tempi del ricorso alle procedure di liquidazione o commissariamento dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa o di commissariamento, ha iniziato la propria attività procedendo ad una serie di acquisizioni documentali presso il Ministero per le politiche agricole, cui compete la vigilanza sui consorzi agrari.

Tutti i settori d'indagine prima evidenziati necessitano di accertamenti, approfondimenti e verifiche che non possono esaurirsi nell'esiguo arco di tempo che rimane per la conclusione dell'inchiesta e che, ad avviso della commissione, risultano indispensabili perché in grado di fare finalmente chiarezza sui vari aspetti della complessa vicenda.

Il presente disegno di legge si propone pertanto di prorogare il termine fissato dall'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 33 del 1998, per la conclusione dei lavori al 31 ottobre 2000, al fine di consentire alla commissione di adempiere nel modo più congruo ai compiti ad essa assegnati dalla legge istitutiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari deve concludere i propri lavori, è prorogato fino al 31 ottobre 2000.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

